

La Malattia intervenuta interrompe la fruizione delle Ferie?

L'articolo 2109 del codice civile non prevede la sospensione delle ferie per la malattia insorta durante il periodo feriale. Nel 1987, la Corte Costituzionale è intervenuta su questo tema con la sentenza 616 dichiarando l'incostituzionalità di questa norma nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso:

### **Sentenza della corte costituzionale**

**16 dicembre 1987, n. 616**

..... Comunque va affermato il principio che ha il suo fondamento in un precetto della Costituzione che va attuato. E, pertanto, la norma censurata ( art. 2109 cod. civ.) va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la sospensione del periodo feriale per la malattia insorta durante lo stesso.

Per questi motivi

La Corte Costituzionale

**dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.**

In data 1995, con la sentenza 2847, la Cassazione Civile si pronuncia sostenendo che il diritto alla conservazione delle ferie insorge nel momento in cui, il lavoratore, comunica al datore di lavoro di essere ammalato ma è necessario che sia dimostrato che la malattia sia incompatibile con lo svolgimento di attività ricreative:

**Sentenza Cassazione Civile  
del 11-03-1995 n°. 2847**

Con sentenza del 14 novembre 1991, il tribunale di Forlì ha confermato la sentenza, appellata dalla s.p.a. Industrie Zanussi, con la quale il pretore di Forlì aveva accolto la domanda del lavoratore dipendente Rossi Libero, intesa a sentir dichiarare che il periodo di ferie collettive, di cui usufruiva, era stato interrotto a far data dal 2 gennaio 1989, momento in cui era caduto malato, per cui aveva diritto al protrarsi del periodo feriale per tre giorni, oppure alla percezione della indennità sostitutiva.

Avverso la sentenza la s.p.a. Industrie Zanussi ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di annullamento, poi illustrato con memoria.

La controparte non si è costituita.

..... **il tribunale ha rilevato che il fatto costitutivo del diritto del dipendente è la malattia, che va provata in modo da fornire al giudice gli elementi di valutazione**

**necessari per stabilire la sua compatibilità con il diritto di utilizzare le ferie in attività ricreative.**

Dalla sentenza emerge che tale prova il lavoratore l'ha data per effetto della certificazione medica attestante la malattia, ed essa è stata ritenuta sufficiente dal tribunale; ed è apprezzamento di merito, non censurabile in questa sede in quanto priva di vizi logici, l'affermazione del giudice del merito che, nel caso di specie, la sindrome influenzale con stato febbrile ed astenia fosse affezione che non consentiva di usufruire convenientemente del proprio tempo libero in modo adeguato al ristoro delle energie psichiche e fisiche.

Nel 1996 la Cassazione Civile con la sentenza 6808 afferma, facendo un passo avanti a favore del lavoratore, confermando il dettato della sentenza 2847 del 1995 che l'interruzione del periodo feriale avviene con il semplice adempimento della comunicazione al datore di lavoro, ma completa il percorso affermando che l'onere di dimostrare la compatibilità dello stato morboso con le attività ricreative tipiche delle ferie spetta al datore di lavoro:

Sentenza Cassazione Civile

del 27-07-1996 n°. 6808

Con sentenza dell'8 aprile 1991 il pretore di Cassino rigettava la domanda con la quale Francesco Massa aveva chiesto che, previa declaratoria del diritto alla sospensione del periodo di ferie nei

giorni coincidenti con la malattia che lo aveva colpito, la S.p.A. Fiat Auto, alle cui dipendenze prestava servizio, fosse dichiarata tenuta a concedergli altri dieci giorni di ferie ovvero a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva.

Proposto appello dal Massa, il Tribunale di Cassino osservava anzitutto che era da condividersi l'assunto del pretore, secondo cui la sentenza n. 616 del 1987, con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato la illegittimità dell'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevedeva che la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospendesse il decorso, non aveva immediata efficacia precettiva, e che la lacuna da essa realizzata doveva essere colmata da un intervento legislativo, avendo peraltro la medesima sentenza fatto riferimento ad una indispensabile "disciplina di dettaglio".

Affermava, inoltre, che con la successiva sentenza n. 297 del 1990 la Corte Costituzionale aveva precisato, in conformità a quanto statuito dal legislatore in diversi settori del rapporto di impiego, che il principio dell'effetto sospensivo non ha valore assoluto e che - come esattamente era stato precisato dal primo giudice - soltanto le infermità di una certa gravità, le quali incidano sulle finalità cui è destinato il periodo di riposo annuale, comportano l'efficacia sospensiva delle ferie. Rilevava quindi che le lesioni riportate dal ricorrente a seguito dell'investimento di cui questi era stato vittima (contusione escoriata frontale, ecc.) non avevano richiesto ricovero ospedaliero, né gli avevano impedito il normale svolgimento della vita di relazione. Osservava, infine, che non aveva alcuna incidenza nella fattispecie la questione - insorta tra le parti - circa l'adempimento degli obblighi posti a carico del lavoratore in ordine alla tempestiva comunicazione al datore dello stato morboso, essendo questa rilevante nella sola ipotesi in cui si ritenga che la malattia o l'infortunio abbia compromesso il recupero delle energie psichiche del prestatore. E rigettava, pertanto, l'appello.

**Osserva la Corte** che il Tribunale, nel ritenere che l'entità dello stato morboso insorto durante le ferie di cui usufruiva il Massa fosse con esse compatibile, non si è attenuto ai criteri sopra enunciati, con la conseguenza che **l'impugnata sentenza deve essere annullata: e poiché essa ha ommesso di accertare, considerando tale indagine irrilevante al fine del decidere, se il ricorrente avesse o meno adempiuto all'onere della**

**tempestiva comunicazione alla società della malattia a suo dire insorta nel periodo suindicato, la causa va rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo.** Esso si uniformerà al **principio secondo il quale** "In base alla disposizione di cui all'art. 2109 c.c., nel testo risultante a seguito della sentenza n. 616/1987 della Corte Costituzionale, ed in assenza della disciplina di dettaglio da essa auspicata, **la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende in ogni caso il decorso, a prescindere da ogni indagine circa la sua compatibilità con l'utilizzazione delle ferie stesse, sempre che il lavoratore abbia attivato le procedure preordinate in via generale alla verifica ed alla rilevanza dello stato morbosio"** e deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata; e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Frosinone.

La sentenza 9762 del 1996 della Cassazione Civile arricchisce il percorso, quasi a realizzare una forma di regolamento, affermando che il lavoratore ha l'onere di denuncia della malattia, ma non ha l'onere di provare la incompatibilità della malattia con l'utilizzo delle ferie non è necessario inoltre che la malattia sia documentata da struttura pubblica:

SENTENZA

**Cassazione Civile Sent. n. 9762 del 08-11-1996**

Con la suddetta decisione della Corte costituzionale (n° 616 del 1987), infatti, è stato affermato un principio (sospensione delle ferie in caso di malattia) inderogabile, come la norma integrata, e pertanto insuscettibile di deroghe e limitazioni di sorta da parte della autonomia privata. In altri termini, dato che il testo dell'art. 2109 c.c. deve ora ritenersi comprensivo della regola per la quale la malattia interrompe le ferie (e quindi al lavoratore è dovuto un periodo feriale ulteriore a quello fruito, corrispondente alla malattia) ogni intervento o disciplina collettiva che, al di fuori di un esplicito rinvio del legislatore, introduca limitazioni a quella regola, secondo la gerarchia delle fonti ( art. 1 disp. att. c.c.) e il disposto dell'art. 1322 c.c., deve ritenersi viziata da nullità ex art. 1419 c.c. In questo senso, d'altra parte, è anche la precedente giurisprudenza di questa Corte: Cass., 28 novembre 1994, n. 10110, che, premesso il principio affermato dalla Corte costituzionale, ha precisato che, al fine della interruzione delle ferie, **il lavoratore ha l'onere di denuncia della malattia** (secondo le regole poste dal contratto collettivo ed ancor prima dalla clausola generale di cui all'art. 1375 c.c.), **e non ha invece alcun onere di provare la incompatibilità della malattia con l'utilizzazione delle ferie: il che appare del tutto coerente con la ratio della disciplina speciale della malattia insorta nel corso del rapporto di lavoro. Nel senso che ove la malattia sussista e sia comunicata al datore di lavoro secondo le regole poste dalla contrattazione collettiva e nel rispetto del principio di buona fede nella esecuzione del contratto (Cass., 28 novembre 1994, n. 10110), allora, come sospende l'obbligo di prestazione, in ragione della tutela costituzionale della salute, così, per la medesima ragione, sospende la fruizione delle ferie, le cui finalità richiedono una normale condizione di salute. Quanto poi al caso concreto, può inoltre richiamarsi Cass., 5 marzo 1993, n. 2704 per la quale, testualmente, l'art. 2109 c.c., nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale, va interpretato (senza che ciò autorizzi sospetti di illegittimità costituzionale) nel senso che l'effetto sospensivo del periodo feriale si verifica in ogni caso di malattia, ancorché non documentata da ospedale pubblico.**

La Cassazione Civile nel 1998 con la sentenza 1947 precisa ulteriormente che, il diritto alla sospensione delle ferie decorre dal momento in cui il lavoratore comunica la malattia, al datore di lavoro resta l'onere di dimostrare se la malattia comunicata comporta una sospensione della finalità delle ferie in tema di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione:

**Sentenza Cassazione Civile**  
**23-02-1998, n. 1947**

.....Alla stregua dei rilievi svolti possono quindi essere affermati i seguenti principi.

**"In tema di malattia insorta durante il periodo di godimento delle ferie, il principio dell'effetto sospensivo di detto periodo**, enunciato nella sentenza n. 616 del 1987, come chiarito dalla stessa Corte con la sentenza n. 297 del 1990, **non ha valore assoluto**, ma tollera eccezioni, **per l'individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati ed alla loro incompatibilità con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie"**.

**"L'avviso, comunicato dal lavoratore, dello stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie, determina** - dalla data della conoscenza di esso da parte del datore di lavoro - **la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore di**

**lavoro medesimo provi la infondatezza di detto presupposto.**

**Il giudice del merito deve in tal caso valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alle ferie ed al beneficio che ne deve derivare in riferimento alla natura ed entità dello stato morboso".**